

  
**Roberto Schiavani**

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE DI  
PROMOZIONE SOCIALE "CAMPING CLUB FERMANO - APS"**

L'anno 2026 il giorno 9 del mese di Aprile, alle ore 21,15, in **seconda convocazione** (essendo la prima convocazione, fissata per le ore 10,00, andata deserta), presso la sede sociale sita in Fermo (FM), Piazzale della Ricostruzione, 19, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione **"CAMPING CLUB FERMANO - APS"**.

L'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'Art. 13 dello Statuto, mediante affissione in bacheca e invio a mezzo chat a tutti i soci inviato in data 30 marzo 2026, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione dell'adeguamento statutario alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ed adozione del nuovo testo dello Statuto in sostituzione di quello vigente;
2. Varie ed eventuali. (Presidente)

**SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

Assume la presidenza, ai sensi dell'Art. 16 dello Statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo, Sig. **D'AMBROGIO MAURO**

Il Presidente nomina Segretario della riunione il Sig. D'Ambrogio Mauro constata la presenza del Segretario dell'Associazione, Sig. Riccioni Massimo, che redige il presente verbale ai sensi dell'Art. 19).

Il Presidente constata e attesta che:

- L'avviso di convocazione è stato inviato nei termini (almeno 10 giorni prima) e con le modalità previste.
- Sono presenti n. quindici soci in proprio e n. zero soci rappresentati per delega (nel rispetto del limite statutario di 2 deleghe per socio).
- L'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita, qualunque sia il numero dei partecipanti, ai sensi dell'Art. 15 dello Statuto vigente, per trattare gli argomenti posti all'O.d.G.

Sono presenti di persona i seguenti soci :

- D'AMBROGIO Mauro
- LAMPONI Daniela
- MARILUNGO Luigi
- BENEDETTI Fiorella
- VIOLA Giancarlo
- BELLEGGIA Silvio
- ZEPELLI Angelo
- FIACCONI Marcello
- FABBOLI Maria Rita
- RICCIONI Massimo
- LUCARELLI Carlo
- LUCARELLI Bruna
- MIRCOLI Fabio
- TIBURZI Gianluca



AGENZIA ENTRATE  
Direzione Provinciale di Fermo  
Atto registrato a Fermo al n. 177  
Serie 3 , il 15/04/2026

Visto il versamento per  
complessivi € Esente  
L'addetto alla registrazione



- LUCARELLI Alberto

## TRATTAZIONE O.D.G.

### Punto 1: Approvazione e adozione nuovo Statuto

Il Presidente riferisce all'Assemblea che l'Ufficio del RUNTS della Regione Marche, con nota prot. n. 0405074/20/03/2026[R\_MARCHE|GRM|RUNTS|P|520.110.20/2026/RUNTS/3392 del 20/03/2026, ha richiesto la modifica di alcune clausole statutarie al fine di renderle pienamente conformi alle disposizioni inderogabili del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Il Presidente ricorda che l'Art. 32 dello Statuto sociale attribuisce all'Assemblea la competenza per le variazioni dello Statuto.

Il Presidente dà lettura dei punti salienti del nuovo Statuto (che viene comunque allegato al presente verbale sotto la lettera "A") e apre la discussione.

Dopo breve dibattito e non essendovi ulteriori richieste di intervento, il Presidente pone in votazione la proposta di approvazione e adozione del nuovo testo statutario.

L'Assemblea, chiamata a votare, *visti* n. soci presenti con diritto di voto; *preso atto* che la maggioranza richiesta dall'Art. 32 per le modifiche statutarie in seconda convocazione è pari al voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti;

con il voto favorevole di n. (superiore ai 3/4 dei presenti), n. contrari, e n. astenuti,

### DELIBERA

1. **Di approvare e adottare integralmente** il nuovo Statuto Sociale dell'Associazione "CAMPING CLUB FERMANO - APS" per l'adeguamento al D.Lgs. 117/2017, nel testo che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, in sostituzione di ogni precedente testo statutario.
2. **Di conferire** al socio LUCARELLI ALBERTO i più ampi poteri necessari per procedere alla registrazione del presente verbale (se e in quanto necessaria) e al deposito dello Statuto aggiornato presso il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e presso l'Agenzia delle Entrate per le eventuali comunicazioni richieste

Si dà atto che il presente verbale e il nuovo testo dello Statuto ad esso allegato hanno ad oggetto esclusivamente l'adeguamento delle clausole associative alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017, così come richiesto dal competente Ufficio del RUNTS. Pertanto, il presente atto è **esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117**

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22,45.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO (Sig. Riccioni Massimo)

IL PRESIDENTE (Sig. D'Ambrogio Mauro)

The block contains two handwritten signatures. The first signature, on the left, is written in dark ink and appears to be 'M. Riccioni'. The second signature, on the right, is also in dark ink and appears to be 'M. D'Ambrogio'. Both signatures are fluid and cursive.

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

## "CAMPING CLUB FERMANO - APS"

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

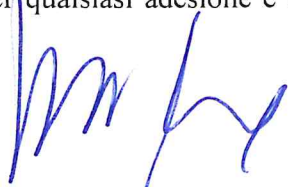
**ART. 1** - E' costituita dal 23 aprile 1976 con sede in Fermo (FM), Piazzale della Ricostruzione, 19, un'Associazione denominata: **"CAMPING CLUB FERMANO – Associazione di Promozione Sociale"** (o **"CAMPING CLUB FERMANO APS"**). L'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto. L'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto nel momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

**ART. 2** - L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017: a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato; b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Nello specifico, l'Associazione ha lo scopo di riunire le persone che praticano il campeggio nelle sue varie forme e ne tutela i diritti. Promuove iniziative per un armonico sviluppo della pratica del campeggio e del turismo itinerante nell'ambito di un corretto uso del territorio e dell'ambiente. Si adopera per sensibilizzare enti pubblici ed operatori privati per la realizzazione di strutture al servizio di tali attività.

Le attività sono svolte prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali e nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Tali attività diverse sono individuate dal Consiglio Direttivo e risultano da apposita delibera, nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

**ART. 3** - Per la sua attività può aderire alla Federazione Italiana Campeggiatori, anche tramite i suoi organi regionali, o ad altre associazioni a carattere nazionale od internazionale (preferibilmente altri Enti del Terzo Settore o reti associative) che abbiano scopi non in contrasto con quelli esposti all'articolo 2. Per qualsiasi adesione è necessaria una delibera del Consiglio Direttivo (Organo di



Amministrazione) da sottoporre all'Assemblea dei Soci che dovrà approvarla a maggioranza semplice.

**ART. 4** - L'Associazione non ha fini di lucro e si mantiene estranea a questioni di carattere politico, religioso e razziale. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## TITOLO II

### SOCI

**ART. 5** - Il numero degli associati è illimitato. Possono diventare soci tutte le persone fisiche che, condividendo le finalità dell'Associazione, su loro richiesta, verranno ammesse dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo, che delibera entro 60 giorni. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve comunicare la decisione motivata all'interessato entro 60 giorni. L'aspirante socio può, entro 60 giorni, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile. I soci verseranno, se dovuta, la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

**ART. 6** - I soci possono essere: "onorari" e "ordinari". Tutti i soci, inclusi gli onorari, godono dei medesimi diritti di voto, purché iscritti nel libro soci. Per i soci minori di età, il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Tutti i soci, inclusi gli onorari hanno gli stessi doveri nei confronti dell'associazione.

**ART. 7** - I soci "onorari", in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, sono ammessi dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo e sono esentati dal versamento della quota associativa ed hanno diritto di voto. Se minori di età, tale diritto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

**ART. 8** - I soci "ordinari" sono coloro che, ammessi dal Consiglio Direttivo, verseranno la quota sociale stabilita dal Consiglio stesso.

**ART. 9** - I soci hanno diritto di frequentare i locali sociali e di fruire delle prestazioni dell'Associazione. Hanno il diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Consiglio Direttivo. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato. La quota associativa è annuale ed ha validità sino al 31 dicembre.

**ART. 10** - La qualità di socio si perde per decesso, morosità, dimissioni ed esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, quali il mancato rispetto delle norme statutarie o comportamenti contrari agli interessi dell'Associazione. La delibera di esclusione deve essere comunicata all'interessato, che può ricorrere all'Assemblea dei Soci entro 30 giorni dalla comunicazione.

## TITOLO III




## ORGANI SOCIALI

**ART. 11** - Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo (quale Organo di Amministrazione); c) il Presidente; d) l'Organo di Controllo (se nominato ai sensi dell'Art. 31).

### CAPO 1° - ASSEMBLEA DEI SOCI

**ART. 12** - L'Assemblea dei Soci é l'organo sovrano dell'Associazione; essa é costituita da tutti i soci onorari e ordinari, in regola con il versamento della quota associativa (se dovuta). Ciascun socio dispone di un voto. Per i soci minori di età, il voto é espresso dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dai tutori legali. Un socio può rappresentare non più di altri due soci con delega scritta del socio delegante.

**ART. 13** - L'Assemblea dei Soci é convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (o entro 180 giorni per particolari esigenze) mediante avviso contenente l'ordine del giorno, inviato ad ogni socio almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione può essere recapitato al socio a mezzo posta ordinaria, a mezzo e-mail, a mezzo PEC o mediante affissione in bacheca. L'avviso deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea deve inoltre essere convocata su richiesta dell'Organo di Controllo (se nominato); o di almeno un decimo degli associati. L'assemblea può essere convocata anche in maniera telematica o a distanza, come previsto dall'art. 24 comma 4 del CTS.

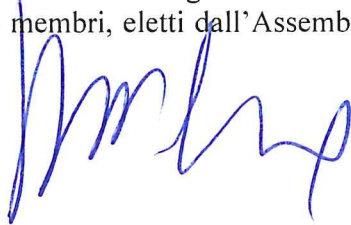
**ART. 14** - L'Assemblea: a) approva il Bilancio di Esercizio (Consuntivo e Preventivo) e la Relazione di Missione (o Bilancio Sociale, se obbligatorio); b) determina il numero, elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo; c) elegge e revoca i componenti dell'Organo di Controllo (se obbligatorio); d) elegge e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri; e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; f) delibera sulle modifiche dello Statuto; g) delibera sullo scioglimento dell'Associazione; h) delibera sugli indirizzi generali e le direttive di fondo dell'Associazione; i) delibera su altri argomenti messi all'ordine del giorno e su quanto altro é ad essa demandato per legge o per Statuto.

**ART. 15** - L'Assemblea é validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti, diretta o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. La seconda convocazione può aver luogo almeno un'ora dopo la prima. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; In caso di parità di voti, la deliberazione si intende respinta. Per le modifiche statutarie e lo scioglimento si applicano le maggioranze previste agli Artt. 32 e 33.

**ART. 16** - L'Assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in mancanza da un Vicepresidente; in mancanza di entrambi dalla persona che verrà designata dall'Assemblea stessa. Il presidente dell'Assemblea nomina il segretario della stessa e se del caso due scrutatori. Delle riunioni assembleari verrà redatto un processo verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori, da trascrivere nel libro delle adunanze dell'Assemblea.

### CAPO 2° - CONSIGLIO DIRETTIVO (ORGANO DI AMMINISTRAZIONE)

**ART. 17** - Il Consiglio Direttivo é l'organo esecutivo e di amministrazione dell'Associazione; esso é composto da 9 (nove) membri, eletti dall'Assemblea tra i soci maggiorenni. Durano in carica tre



anni e possono essere rieletti. Per la loro elezione ciascun avente diritto al voto può esprimere un numero di preferenze non superiore a sei, pari ai due terzi dei membri da eleggere; in caso di parità di suffragi viene eletto il socio con maggiore anzianità di appartenenza all'Associazione. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate. Le cariche sociali sono tra loro incompatibili.

**ART. 18** - Venendo a mancare, per qualsiasi causa, uno o più consiglieri, entreranno a far parte del Consiglio Direttivo i soci non eletti secondo la graduatoria delle preferenze ricevute nell'ultima votazione.

**ART. 19** - Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri un Presidente, uno o due Vicepresidenti ed un Tesoriere. Le funzioni di segretario sono esercitate dal Segretario dell'Associazione.

**ART. 20** - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri, e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al Bilancio di Esercizio (Consuntivo e Preventivo) ed alle quote sociali. Per le deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le sedute e le deliberazioni devono essere trascritte nel libro delle adunanze del Consiglio Direttivo.

**ART. 21** - Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza da un Vicepresidente; in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti.

**ART. 22** - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, fatto salvo quanto riservato dalla legge o dallo statuto all'Assemblea. Esso procede pure all'eventuale designazione di collaboratori esterni o assunzione di dipendenti (nei limiti necessari al buon funzionamento dell'APS e consentiti dalla legge), determinandone il compenso; compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. L'Associazione può avvalersi di lavoratori solo nei limiti necessari e nel rispetto dell'art. 36 del CTS.

### CAPO 3° - PRESIDENTE

**ART. 23** - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione; può compiere tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi sociali e si intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statuari.

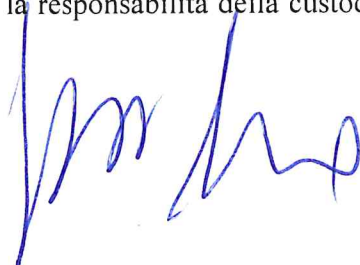
**ART. 24** - In assenza del Presidente i poteri sono esercitati dal Vicepresidente delegato o, in mancanza di delega, da quello nominato dal Consiglio Direttivo.

### TITOLO IV

#### SEGRETARIO E TESORIERE

**ART. 25** - Il Segretario dell'Associazione è nominato e revocato dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, anche al di fuori di questo. Se non è consigliere non ha diritto al voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo. Può essergli attribuita dal Consiglio Direttivo una indennità annuale.

**ART. 26** - Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione e ne tiene la contabilità.




## TITOLO V

### PATRIMONIO - AMMINISTRAZIONE - BILANCI

**ART. 27** - Il patrimonio dell'Associazione é costituito da: a) quote sociali stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo; b) contributi di Enti pubblici e privati e di privati; c) beni mobili ed immobili di cui l'Associazione é proprietaria per acquisti, lasciti e donazioni; d) fondi derivanti da eventuali raccolte pubbliche occasionali; e) altri valori di cui abbia piena disponibilità.

**ART. 28** - Le rendite patrimoniali, le quote sociali, i contributi ed i proventi comunque derivanti dall'esercizio delle varie attività sociali, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini dell'Associazione.

**ART. 29** - L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio di Esercizio, il quale dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo settore, e dunque:

- Potrà avere la forma di rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 300.000,00 €;
- In caso contrario, dovrà essere composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e Relazione di Missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- Dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- Dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale o secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

Il Bilancio di Esercizio così redatto verrà sottoposto all'Organo di Controllo (se nominato) e all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo redige il Bilancio Sociale nei casi previsti dalla legge.

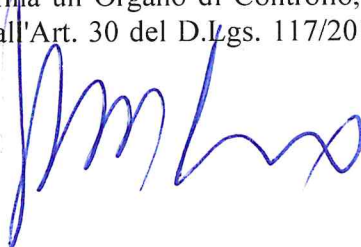
Il Bilancio di Esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte di fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

**ART. 30** - Si applica integralmente quanto previsto dall'Art. 4 del presente Statuto in merito all'assenza di scopo di lucro e al divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili. Il contributo associativo é intrasmissibile, salvo che in caso di morte del socio (il trasferimento é consentito solo all'erede universale), e non rivalutabile.

## TITOLO VI

### ORGANO DI CONTROLLO

**ART. 31** - L'Assemblea nomina un Organo di Controllo, anche monocratico, al superamento dei limiti dimensionali previsti dall'Art. 30 del D.Lgs. 117/2017. L'Organo di Controllo dura in carica




tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un revisore legale o una società di revisione. I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono far inserire nel verbale le proprie osservazioni. Nessun compenso spetta ai componenti, salvo il rimborso delle spese sostenute.

## **TITOLO VII**

### **MODIFICHE STATUTARIE - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**ART. 32** - Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea dei Soci. In prima e seconda convocazione le variazioni sono approvate con la maggioranza dei voti, diretti e per delega, purché rappresentino il 75% degli associati. L'approvazione delle modifiche statutarie e dello scioglimento degli associati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le variazioni imposte da leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo; esse saranno ratificate dall'Assemblea dei Soci nella prima riunione utile.

**ART. 33** - L'Assemblea dei Soci, con voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati, può deliberare lo scioglimento dell'Associazione provvedendo alla nomina del liquidatore. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe. I componenti dell'Organo di Controllo (o i Revisori) in carica al momento della messa in liquidazione esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

## **TITOLO VIII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 34** - Il funzionamento dell'Associazione, oltre che dal presente Statuto, potrà essere disciplinato da un regolamento interno da predisporre a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.

**ART. 35** - Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto e dall'eventuale regolamento interno, si farà riferimento alle norme del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

